

Testo a fronte



Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

**Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 come modificata
dalla proposta di legge n. 283/10[^]**

Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.

Art. 16

Esercizi di affittacamere.

~~1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, danno ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.~~

2. [Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto]¹.

3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.

4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.

5. [Gli affittacamere sono classificati in unica categoria,

**Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4
come modificata dalla proposta di legge n. 283/10[^]**

Art. 16

Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, e fornendo ospitalità in non più di sei camere, e dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.

2. [Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto]¹.

~~3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.~~

~~4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.~~

5. [Gli affittacamere sono classificati in unica categoria,

tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C]².

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

7. [L'esercizio della attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) planimetria dell'immobile;

c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare]³.

8. [L'istruttoria per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa]⁴.

~~9. Per l'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 147 del 2012. La~~

tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C] ².

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

7. [L'esercizio della attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) planimetria dell'immobile;

c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare]³.

8. [L'istruttoria per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa]⁴.

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di affittacamere si applica la normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione deve essere presentata al comune nel cui territorio ricade la struttura ricettiva

~~segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.~~

10. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.

¹ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

² Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

³ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁴ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

extralberghiera.

10. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.

¹ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

² Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

³ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁴ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).